



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea interclasse Biotecnologie Molecolari

**Classe di laurea magistrale
LM-7 Biotecnologie agrarie**

&

LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Molecolari, definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo..
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Molecolari, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali. Il Consiglio di corso di studio in Biotecnologie Molecolari non ha istituito il Comitato di indirizzamento.
7. Il Consiglio di corso di studio in Biotecnologie Molecolari ha nominato al proprio interno una commissione didattica, formata da 4 docenti, alla quale vengono delegati stabilmente compiti deliberanti in situazioni "standard", (senza successivo passaggio in Consiglio di Corso di studio) per pratiche studentesche ordinarie.

Art. 4

Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. All'atto dell'iscrizione al primo anno, lo studente dovrà optare per la classe di laurea LM-7 Biotecnologie agrarie o LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.
3. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5

Accesso al corso di laurea magistrale

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Biotecnologie Molecolari occorre possedere una conoscenza della lingua inglese di livello B2 e uno dei seguenti requisiti curriculari:
 - a) Laurea in Biotecnologie (classe L-2 ex D.M. 270/2004, classe L1 ex D.M. 509/1999); Laurea in Scienze Biologiche (classe 12 ex DM 509/99, classe 13 ex DM 270/2004);
 - b) almeno 46 crediti formativi universitari già acquisiti nei sottoelencati settori scientifico-disciplinari disciplinari indicati di seguito:
 1. Ambito delle Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche (FIS/01-FIS/08, INF/01, ING-INF/05, MAT/01- MAT/09, MED/01, SECS-S/01, SECS-S/02 o affini): CFU 6;
 2. Ambito delle Discipline biologiche (BIO/01- BIO/08, BIO/10, BIO/11, BIO/13, BIO/16, BIO/17, BIO/18, BIO/19 o affini): CFU 6;
 3. Ambito delle Discipline biotecnologiche comuni (BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/14, BIO/18, CHIM/06, MED/04, MED/42 o affini) CFU 6;
 4. Ambito delle Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica (AGR/01, IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/14, M-FIL/02, M-FIL/03, MED/02, SECS-P/06, SECS-P/07 o affini): CFU 4;
 5. Ambito delle Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: CFU 24, fra:
 - Discipline Mediche e terapeutiche (BIO/12, MED/03, MED/04, MED/05, MED/07, MED/08, MED/09, MED/13, MED/15, MED/42, VET/06 o affini)
 - Discipline Veterinarie (VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/10 o affini)
 - Discipline zootecniche e delle produzioni animali, discipline della produzione, discipline del miglioramento genetico, discipline della difesa, discipline della fertilità e della difesa del suolo (AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/07, AGR/09, AGR/10, AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20).
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima della verifica della preparazione individuale di cui al successivo comma.
4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari, la verifica dell'adeguatezza della preparazione personale sarà svolta dalla Commissione Didattica del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari che esaminerà i titoli didattici presentati dal singolo candidato e, qualora necessario, convocherà il candidato per una prova o un colloquio. Allorché la Commissione Didattica, anche a

seguito dell'esito del colloquio, ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consentirà l'iscrizione al Corso di Biotecnologie Molecolari.

5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6 **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato.

Art. 7 **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi, elaborata in modo originale, che approfondisce gli aspetti tecnico-applicativi e le basi metodologiche di argomenti connessi con l'attività formativa svolta durante la formazione dello studente. Tale compito a cui viene attribuito un ruolo di occasione formativa individuale sarà svolto autonomamente dallo studente sotto la guida di un docente di riferimento. La valutazione della tesi consiste nella discussione in seduta pubblica di fronte a una Commissione di laurea dell'elaborato scritto relativo alle attività sopramenzionate, in merito alla quale la Commissione esprime la propria valutazione tenendo anche conto dell'intero percorso di studi dello studente. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. La votazione di base è costituita dalla media ponderata delle votazioni riportate dal candidato nei singoli esami di profitto, trasformata poi in centodecimi.
3. Gli incrementi sono determinati in base al rispetto dei tempi previsti per il conseguimento del titolo di studio, dal numero di lodi, dalla partecipazione a programmi internazionali. Inoltre concorrono alla formazione della votazione finale il giudizio del relatore e il giudizio della commissione di laurea determinati in base alla dissertazione scritta e alla sua presentazione.

Art. 8 **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9 **Curricula**

1. All'interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in un unico percorso formativo.

Art. 10 **Tipologia delle forme didattiche**

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Molecolari, definita dal Consiglio di Corso, è convenzionale in lingua italiana.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
 - 10 ore dedicate ad esercitazioni
 - 25 di tirocinio.

Art. 11 **Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento del tirocinio curricolare, lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 12 **Obblighi di frequenza**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 13 **Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e

abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 14

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.